

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 35

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 31 agosto 2022

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 44. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 luglio 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Polizia locale - Sicurezza urbana - Norme della Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2015 - Promozione della stipulazione di intese tra la Regione, i competenti organi decentrati dello Stato e gli enti locali in materia di sicurezza urbana, favorendo anche il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale.**
- Polizia locale - Sicurezza urbana - Norme della Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2015 - Patti locali di sicurezza urbana - Previsione che il patto locale di sicurezza urbana è, tra l'altro, uno degli strumenti per realizzare le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera *l bis*, della legge regionale n. 6 del 2015.**
- Circolazione stradale - Mezzi tecnici di controllo - Norme della Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2006 - Misure per la limitazione del traffico veicolare - Previsione che la Giunta regionale può adottare ulteriori idonei strumenti tecnologici per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli.**
- Legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022), artt. 3, comma 1, lettere *c*) e *g*), e 11, comma 1, lettera *a*). Pag. 1
- N. 87. Ordinanza del Tribunale di Padova del 25 marzo 2022
- Processo del lavoro - Udienza di discussione della causa - Chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto - Richiesta al giudice, nella memoria tempestivamente depositata ex art. 416 cod. proc. civ., che, a modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, secondo comma, cod. proc. civ., pronunci, entro cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza - Omessa previsione.**
- Codice di procedura civile, artt. 418, primo comma, e 420, nono comma. Pag. 7
- N. 88. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria del 4 marzo 2020
- Previdenza - Pensioni - Legge di bilancio 2019 - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - Trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i cui importi complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi su base annua - Previsto intervento di decurtazione percentuale, per la durata di cinque anni, dell'ammontare lordo annuo - Rivalutazione automatica dei relativi importi - Riduzione che si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici - Mancata applicazione alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo - Adeguamento da parte degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alle suddette disposizioni - Istituzione presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati di un fondo di risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato, in cui confluiscono i risparmi derivati dalle inerenti decurtazioni - Accantonamento delle somme ivi confluite - Accertamento, mediante conferenza di servizi, delle somme che affluiscono nel fondo di risparmio.**
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), art. 1, commi da 261 a 266. Pag. 10



- N. 89. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 10 giugno 2022
Esecuzione forzata - Sanità pubblica - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria - Inefficacia dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021 - Applicazione fino al 31 dicembre 2025.
- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 16-*septies*, comma 2, lettera g).

Pag. 13



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 44

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 luglio 2022
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Polizia locale - Sicurezza urbana - Norme della Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2015 - Promozione della stipulazione di intese tra la Regione, i competenti organi decentrati dello Stato e gli enti locali in materia di sicurezza urbana, favorendo anche il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale.

Polizia locale - Sicurezza urbana - Norme della Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2015 - Patti locali di sicurezza urbana - Previsione che il patto locale di sicurezza urbana è, tra l'altro, uno degli strumenti per realizzare le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera *l bis*), della legge regionale n. 6 del 2015.

Circolazione stradale - Mezzi tecnici di controllo - Norme della Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2006 - Misure per la limitazione del traffico veicolare - Previsione che la Giunta regionale può adottare ulteriori idonei strumenti tecnologici per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli.

– Legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022), artt. 3, comma 1, lettere *c*) e *g*), e 11, comma 1, lettera *a*).

Ricorso *ex art.* 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587; Pec per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, legalmente domicilia.

Contro la Regione Lombardia (codice fiscale n. 80050050154), in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge Regione Lombardia n. 8 del 20 maggio 2022 - «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022», limitatamente agli articoli 3, comma 1, lettere *c*) e *g*) e 11, comma 1, lettera *a*), come da delibera del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022.

Sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 2022 è stata pubblicata la legge regionale della Lombardia 20 maggio 2022, n. 8 - «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022».


Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni *supra* indicate, e propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 8, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, in riferimento agli articoli 3, 4 e 6 della legge quadro del 7 marzo 1986, n. 65

L'art. 3, comma 1, lettera *c*) della legge regionale 20 maggio 2022, n. 8, che introduce la lettera *l-bis* al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale del servizio di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), risulta manifestamente affetto da illegittimità costituzionale, sotto i profili di seguito illustrati.

La lettera *l-bis* dispone che la regione: «promuove la stipulazione di intese fra la regione, i competenti organi decentrati dello Stato, gli enti locali e i gestori del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sentite le associazioni dei passeggeri e dei pendolari, al fine di attivare servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana



anche con il concorso della polizia locale con particolare riferimento alle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie ovvero alle aree di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale, favorendo anche il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale, nel rispetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)».

La norma impugnata prevede, dunque, una collaborazione interistituzionale tra la regione, i competenti organi decentrati dello Stato e gli enti locali in materia di sicurezza urbana, con la possibilità anche di «superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale».

Giova evidenziare che la legge quadro sulla polizia municipale del 7 marzo 1986, n. 65, all'art. 3, dispone che «gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità».

Il successivo art. 4, comma 1, punto 4, lettera c), della medesima legge quadro, indica le ipotesi in cui sono ammesse missioni esterne della polizia municipale e, tra queste, sono previste, al fine di rinforzare altri corpi e servizi in particolari situazioni, occasioni stagionali o eccezionali, previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, delle quali va data previa comunicazione al prefetto.

Lo stesso art. 6 della citata legge n. 65 del 1986, al comma 2, n. 3), affida alle «regioni la potestà di promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione».

Pertanto, solo in tale ambito è possibile la collaborazione in parola.

L'art. 3, comma 1, lettera c), che si impugna in questa sede, consentendo l'operatività della polizia locale al di là dei confini territoriali di riferimento, senza le limitazioni previste dalla legge n. 65 del 1986, profila un assetto di disciplina più ampio di quello che le norme statali prevedono, con un evidente sconfinamento nella materia «ordine pubblico e sicurezza», riservata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione.

Ed invero, l'orientamento giurisprudenziale delineatosi a partire dalla sentenza n. 428 del 2004, confermato con la sentenza n. 222 del 2006 e via via consolidatosi negli ultimi anni, induce a configurare il parametro della «sicurezza pubblica» come materia trasversale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 21 del 2010, ha affermato in proposito che la materia della sicurezza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione «non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale».

Proprio la necessità di una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale rimessa allo Stato esclude che possa essere consentito al legislatore regionale di disporre il superamento da parte della polizia locale del proprio ambito territoriale di riferimento (e quindi di intervento), al di fuori delle ipotesi previste dalla legge n. 65 del 1986.


La scelta normativa operata dalla Regione Lombardia risulta, dunque, manifestamente affetta da illegittimità costituzionale.

2. Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g) della legge Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 8, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, in riferimento all'art. 5 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48

L'art. 3, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 8 del 2022, che aggiunge al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 6 del 2015 il seguente periodo «il patto locale di sicurezza urbana è, altresì, uno degli strumenti per realizzare le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera 1-bis», risulta manifestamente affetto da illegittimità costituzionale, alla luce delle considerazioni che di seguito si espongono.

L'art. 27 - Patti locali di sicurezza urbana succitato, per effetto dell'integrazione da ultimo disposta, risulta ora così complessivamente formulato:

«1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento, ivi compresi il contrasto al disagio sociale,



la promozione dell'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale. Il patto locale di sicurezza urbana è, altresì, uno degli strumenti per realizzare le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera 1-*bis*);

2. Il patto locale di sicurezza urbana può essere promosso dalla regione o da una o più amministrazioni locali interessate territorialmente per favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono a garantire la sicurezza urbana;

3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare il territorio di un singolo comune o di un insieme di comuni, di un quartiere singolo o di un insieme di quartieri di un singolo comune.

4. Il patto locale di sicurezza urbana contiene:

a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;

b) gli obiettivi da perseguire e il programma degli interventi da realizzare;

c) le modalità di valutazione delle azioni previste.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana».

L'art. 5 della legge regionale n. 6 del 2015 prevede che «La regione:

a) promuove e sostiene, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana e incentiva la realizzazione dei patti locali di sicurezza;

b) fornisce sostegno all'attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza;

c) sviluppa l'integrazione della polizia locale nel sistema di protezione civile;

d) promuove lo svolgimento in forma associata della funzione di polizia locale e il coordinamento tra i servizi;

e) fornisce supporto giuridico amministrativo agli enti locali nelle materie afferenti le funzioni di polizia locale;

f) realizza attività di ricerca e documentazione sul tema della sicurezza urbana e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati;

g) promuove l'attività di formazione in particolare presso le scuole, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità, in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento;

h) promuove la sicurezza stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture e per fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;

i) istituisce un fondo per gli oneri di difesa in procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale;

j) favorisce la cooperazione con le forze di polizia dello Stato anche a livello decentrato, per promuovere politiche integrate e partecipate di sicurezza;

k) realizza campagne di informazione e di sensibilizzazione all'educazione civica al fine di contrastare lo sviluppo di fenomeni di devianza e di contenere la diffusione di comportamenti antisociali;

l) promuove intese tra regioni, per lo scambio di esperienze e informazioni per migliorare il contributo delle polizie locali nell'affiancare le forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità organizzata;

1-*bis*) promuove la stipulazione di intese fra la regione, i competenti organi decentrati dello Stato, gli enti locali e i gestori del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sentite le associazioni dei passeggeri e dei pendolari, al fine di attivare servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana anche con il concorso della polizia locale con particolare riferimento alle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie ovvero alle aree di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale, favorendo anche il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale, nel rispetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)».



Fermo restando quanto dedotto nel primo motivo del presente ricorso, in ordine alla illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 maggio 2022, n. 8, che conseguentemente, con portata dirimente, travolge anche la norma in commento, si osserva quanto segue.

L'art. 3 comma 1, lettera g) interferisce in modo evidente con i patti stipulati dal prefetto, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, nel tentativo di riallocare la materia della «sicurezza urbana» a un differente livello di *governance*, rispetto a quello individuato dal legislatore statale.

L'art. 5 - Patti per l'attuazione della sicurezza urbana da ultimo citato dispone nel senso che segue: «1. In coerenza con le linee generali di cui all'art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3;

c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative. [...].»

Il precedente art. 4 reca la definizione di «sicurezza urbana», per ciò intendendosi «il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni».

È, invece, l'art. 1 della medesima legge a definire la «sicurezza integrata», prevedendo quanto segue:

1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;

2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».



Da un esame del quadro normativo delineato emerge, con evidenza, che la disposizione in questa sede impugnata opera una confusione di piani, con la conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, atteso che il versante sul quale alla regione è rimessa la stipulazione di intese è quello della «sicurezza integrata», mentre la «sicurezza urbana» è rimessa agli accordi tra prefetti e sindaci.

Ed invero, la dettagliata enucleazione degli obiettivi perseguiti dagli accordi da ultimo citati conferma la prospettata ingerenza regionale, anche alla luce della *ratio* del provvedimento normativo d'urgenza, adottato con l'obiettivo di coordinare e potenziare l'intervento integrato delle forze di polizia e degli enti territoriali nella lotta al degrado urbano, aumentando anche il livello di sicurezza del paese attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali e amministrative, nonché attraverso la prevenzione delle situazioni di degrado urbano e disagio sociale che possono favorire l'insorgere della criminalità nelle città.

Pertanto, estendendo le finalità del patto locale di sicurezza urbana fino ad inglobare anche quelle previste dalla lettera *1-bis*) del comma 1 dell'art. 5, la scelta operata dalla Regione Lombardia risulta invasiva della potestà legislativa esclusiva spettante allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, rispetto al quale costituisce norma interposta l'art. 5 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48.

Ne consegue che, ferma l'incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, lettera *c*) della legge regionale 20 maggio 2022, n. 8, la lettera *g*) della medesima norma appare, anche per i profili sopra delineati, manifestamente affetta da illegittimità costituzionale.

3. Illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a) della legge Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 8, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, in riferimento agli articoli 45, comma 6 e 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e con l'art. 117, comma 6, della Costituzione, in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

L'art. 11, comma 1, lettera *a*) della legge n. 8 del 2022, che sostituisce il comma 5 dell'art. 13 della legge n. 24 del 2006, risulta manifestamente affetto da illegittimità costituzionale, sotto i profili di seguito illustrati.

Così recita la disposizione impugnata: «Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche: “*a*) il comma 5 dell'art. 13 è sostituito dal seguente: “5. La Giunta regionale può, con apposita deliberazione, prevedere idonei strumenti tecnologici, ulteriori a quanto previsto al secondo periodo del comma *6-bis*, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli».

La disposizione impugnata, nel prevedere che la regione possa individuare ulteriori strumenti tecnologici per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, si pone in contrasto con la normativa statale di cui all'art. 45, comma 6 ed all'art. 201, comma *1-bis*, lettera *g*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevedono, rispettivamente, che i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, sono disciplinati dal regolamento di attuazione del codice della strada e sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e che, con regolamento del Ministero medesimo, sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo in questione.

Occorre preliminarmente considerare che la «circolazione stradale» è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

Al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza 29 dicembre 2004, n. 428, ha evidenziato come «in ragione della capillare diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società; e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all'altro del territorio nazionale.

In evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 della Costituzione, l'art. 120 vieta alla regione di “adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni”.

Orbene, la circolazione stradale - pur non essendo espressamente menzionata nell'art. 117 della Costituzione - non per questo può essere collocata nell'ambito residuale ascritto alla potestà legislativa esclusiva delle regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117.

In relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma.



In primo luogo, l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera *h*) del secondo comma dell'art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale».

Del tutto correttamente, quindi l'art. 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, nell'individuare i "principi generali" della disciplina, esplicitamente dichiara che "la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato". In quanto funzionale alla tutela dell'incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati come l'omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la "sicurezza" prevista dalla ricordata norma costituzionale all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenze n. 407 del 2002, numeri 6 e 162 del 2004).

Dal suo canto, la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore si inquadra agevolmente nella lettera *l*) del secondo comma dell'art. 117, nella parte che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia dell'ordinamento civile.

Infine - per quanto concerne il settore delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada - vale il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta, mentre per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, opera la medesima lettera *l*), nella parte in cui attribuisce alla competenza statale esclusiva le materie della "giustizia amministrativa" e della "giurisdizione".

Nelle materie di legislazione esclusiva anche la potestà regolamentare spetta allo Stato (art. 117, comma 6, della Costituzione), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada non appare suscettibile di essere derogato da una legge regionale".

Pertanto, la disposizione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 8 del 2022, nel consentire alla regione di prevedere ulteriori strumenti tecnologici, peraltro non definiti, di controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, appare in contrasto la disciplina statale contenuta nel codice della strada, con la conseguente violazione dei principi fondamentali della materia della circolazione stradale, ascrivibile in quella più generale concernente «ordine pubblico e sicurezza», oggetto di competenza esclusiva *ex art.* 117, secondo comma, della Costituzione.

Per questi motivi la suddetta legge regionale viene impugnata, limitatamente alle norme sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 3, comma 1, lettere c) e g) e 11, comma 1, lettera a) della legge regione Lombardia n. 8 del 20 maggio 2022 - «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022», come da delibera del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

- 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022;*
- 2. legge regionale Lombardia n. 8 del 20 maggio 2022, pubblicata nel B.U.R. Lombardia del 20 maggio 2022, supplemento n. 21.*

Roma, 22 luglio 2022

Vice avvocato generale: FIGLIOLIA

Avvocato dello Stato: PLUCHINO



n. 87

Ordinanza del 25 marzo 2022 del Tribunale di Padova nel procedimento civile promosso da M.O. contro P.N.S.C.S.

Processo del lavoro - Udienza di discussione della causa - Chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto - Richiesta al giudice, nella memoria tempestivamente depositata ex art. 416 cod. proc. civ., che, a modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, secondo comma, cod. proc. civ., pronunci, entro cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza - Omessa previsione.

– Codice di procedura civile, artt. 418, primo comma, e 420, nono comma.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SEZIONE LAVORO

Il giudice letti gli atti del proc. n. 2382/2020 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 marzo 2022, pronunzia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla eccellentissima Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma primo, codice di procedura civile, e dell'art. 420, nono comma, codice di procedura civile, per eventuale violazione degli articoli 3 e 111, secondo comma, Cost.

1. La rilevanza della questione.

Nel presente procedimento di primo grado soggetto al rito del lavoro previsto dagli articoli 413 e seguenti codice di procedura civile, M.O., premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta P.N.S.C.S. dal 2000, ha chiesto la condanna di tale sua datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico differenziale subito a causa dello svolgimento delle sue mansioni; danno biologico solo parzialmente indennizzatole dall'Inail, il quale ha ravvisato, nella patologia di M.O., l'esistenza di una malattia professionale.

A fronte di tale domanda risarcitoria, P.N.S.C.S. si è tempestivamente costituita in giudizio il 25 febbraio per l'udienza del 7 marzo 2022, chiedendo, nella memoria difensiva, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, tale A.V. S.p.a., ma omettendo di proporre, in detta memoria, istanza di spostamento dell'udienza di discussione al fine di consentire la chiamata.

Alla citato udienza di discussione del 7 marzo 2022, P.N.S.C.S. ha insistito in detta richiesta di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione. M. O. non si è opposta.

Questo giudice si è riservato di provvedere, dubitando — d'ufficio — della legittimità costituzionale dell'art. 418, comma primo, codice di procedura civile, e dell'art. 420, nono comma, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che, anche nel caso in cui il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, egli, a pena di decadenza, debba chiedere al giudice - nella memoria difensiva tempestivamente depositata ex art. 416 codice di procedura civile — che, a modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, secondo comma, codice di procedura civile, pronunci, entro cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Di qui la presente ordinanza, pronunziata una volta scaduto il termine concesso alle parti al fine di contraddire sulla questione.

La rilevanza della questione stessa risiede nel fatto che se, stando alla lettera di dette norme processuali (art. 418, comma primo, c.p.c., ed art. 420, nono comma, codice di procedura civile), non è necessario che il convenuto, nella propria memoria tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 416 codice di procedura civile, chieda al giudice, a pena di decadenza, il differimento dell'udienza di discussione al fine di consentire la chiamata del terzo, allora questo giudice può legittimamente differirla ora, all'udienza di discussione. Se invece il convenuto fosse decaduto dalla facoltà di chiedere di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, non avendo chiesto il differimento dell'udienza nella memoria di costituzione tempestivamente depositata, allora questo giudice non dovrebbe disporre alcun rinvio dell'udienza, rigettando l'istanza di chiamata in causa.



2. La non manifesta infondatezza.

Ad avviso di questo il Tribunale, sussiste il dubbio, non manifestamente infondato, che i citati articolo 418, comma primo, e 420, nono comma, codice di procedura civile, siano contrari agli articoli 3 e 111, secondo comma, Cost.

Va infatti ricordato che, come accennato, il citato art. 418, primo comma, codice di procedura civile, relativamente alla domanda riconvenzionale, prevede testualmente che «il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art. 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza».

Sull'argomento, la giurisprudenza di legittimità è pressoché costante nell'affermare l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio ed insanabile, della domanda riconvenzionale la cui formulazione non sia stata accompagnata dall'istanza di spostamento dell'udienza prevista dagli articoli 416 e 418 codice di procedura civile (v. Cassazione 16 novembre 2007, n. 23.815, Cassazione 17 maggio 2005, n. 10.335 e Cass. 24 febbraio 2003, n. 2777).

Per quanto riguarda invece la chiamata del terzo da parte del convenuto, l'art. 416 codice di procedura civile non contiene alcun espresso riferimento, né alcuna altra norma del rito del lavoro vi si riferisce, all'infuori del citato art. 420 codice di procedura civile, il quale, come noto, disciplina l'udienza di discussione. Il nono comma prevede che «nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto, dell'art. 415. Il termine massimo entro quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione».

Ciò nondimeno, anche sul punto la giurisprudenza di legittimità sostiene costantemente che, nel rito del lavoro, la tardività dell'istanza di chiamata in causa del terzo, non formulata dal convenuto nella memoria difensiva prevista dall'art. 416 codice di procedura civile, ma nella prima udienza, deve essere rilevata d'ufficio, sicché il convenuto stesso, in tale memoria, deve avanzare — a pena di decadenza — anche l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo. Nel rito del lavoro, le esigenze di concentrazione e speditezza del processo, le quali si configurano come principio di ordine pubblico e di tutela della difesa del chiamato, impongono la tempestività della richiesta di chiamata in causa del terzo, la quale deve essere formulata nella memoria difensiva ex art. 416 codice di procedura civile, e non può essere avanzata in un momento successivo (v. Cassazione 6 giugno 2008, n. 15.080). È stato anche precisato che, stante la struttura del processo del lavoro, alla prima udienza la res litigiosa deve essere già chiaramente delineata sulla base degli scritti difensivi anteriormente depositati dalle parti, perché a quella stessa udienza si procede alla immediata trattazione della causa, con il tentativo di conciliazione, con l'interrogatorio delle parti, con l'ammissione dei mezzi di prova e, se possibile, con l'assunzione delle stesse, come previsto dall'art. 420 codice di procedura civile, comma 8, sicché ove l'istanza di chiamata venisse avanzata alla prima udienza, il meccanismo verrebbe alterato con l'introduzione di una questione pregiudiziale inaspettata dalla controparte e dal giudice, tale da modificare l'ambito della materia in contestazione, quale determinato dagli scritti difensivi. Inoltre, in relazione alla posizione del convenuto, se nella memoria difensiva ex art. 416 codice di procedura civile egli deve prendere posizione precisa, e non generica, in ordine ai fatti affermati dall'attore, e se in essa devono essere contenute tutte le difese, tra queste non può non essere compresa l'istanza di chiamata: solo in quell'atto, infatti, il convenuto può esporre le ragioni a sostegno, prendere le conclusioni nei confronti del terzo, e dedurre prove a dimostrazione della fondatezza dell'istanza. Solo se l'istanza è contenuta nella memoria di costituzione, che viene depositata dieci giorni prima dell'udienza di discussione, il giudice può tempestivamente deciderne l'ammissibilità, autorizzando la chiamata ovvero rigettandola. Invece, una richiesta avanzata per la prima volta solo all'udienza di discussione, costringerebbe necessariamente il giudice alla fissazione di un'altra udienza, così vanificando l'obiettivo di concentrazione del processo perseguita dal legislatore. Se dunque la tempestività della richiesta di chiamata attiene alle esigenze del processo, ossia alla concentrazione ed alla speditezza dello stesso, configurandosi come principio di ordine pubblico, ne consegue — conclude la giurisprudenza — che la tardività dell'istanza è rilevabile d'ufficio.

Ebbene, alla luce di tale equiparazione effettuata dalla giurisprudenza tra domanda riconvenzionale e chiamata del terzo da parte del convenuto, questo giudice ritiene che — ex citati articoli 3 e 111, secondo comma, Cost. — la stessa disciplina che vige per l'istanza di spostamento dell'udienza in caso di domanda riconvenzionale, debba valere anche in caso di chiamata del terzo da parte del convenuto, con la conseguenza che i predetti articoli 418, comma



primo, art. 420, nono comma, codice di procedura civile, non sembrano conformi ai citati parametri costituzionali, laddove non prevedono che il convenuto deve chiedere lo spostamento dell'udienza di discussione, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 416 codice di procedura civile. Anche in tal caso, infatti, sussistono le stesse esigenze di celerità e di concentrazione processuale che giustificano la disciplina della domanda riconvenzionale, considerando anche sia la citato parziale equiparazione già esistente, a livello giurisprudenziale, tra la tempestività della domanda riconvenzionale e quella dell'istanza di chiamata del terzo da parte del convenuto, sia la disciplina di quest'ultima nel rito ordinario di cognizione, essendo noto che, anche in base al secondo comma dell'art. 269 codice di procedura civile, il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Considerando le eccezionali esigenze di celerità che caratterizzano notoriamente il rito del lavoro (non soggetto nemmeno alla sospensione feriale dei termini), sembra irragionevole — ex art. 3 Cost. — che per esso operi una disciplina addirittura peggiorativa rispetto al giudizio ordinario di cognizione.

Sussiste quindi il dubbio, non manifestamente infondato, che i citati art. 418, comma primo, e 420, nono comma, c.p.c., siano in contrasto con gli articoli 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che, anche nel caso in cui il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, egli, a pena di decadenza, debba chiedere al giudice — nella memoria difensiva tempestivamente depositata ex art. 416 c.p.c. — che, a modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, secondo comma, c.p.c., pronunci, entro cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza: sembra esservi un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della domanda riconvenzionale, nonché la violazione del principio della durata ragionevole del processo, atteso che non si capisce per quale motivo, il nono comma dell'art. 420 c.p.c., preveda che il differimento dell'udienza debba essere disposto dal giudice solo all'udienza di discussione, con inaccettabile allungamento dei tempi processuali.

Né appare possibile procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata del citato nono comma dell'art. 420 codice di procedura civile, tassativamente esclusa dal suo insuperabile tenore letterale, che consente al giudice di provvedere sulla istanza di chiamata in causa proposta dal convenuto, solo all'udienza di discussione.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, visto l'art. 134 Cost., e gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1957, n. 87,

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — con riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, Cost. — degli articoli 418, comma primo, e 420, nono comma, codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, egli, a pena di decadenza, debba chiedere al giudice — nella memoria difensiva tempestivamente depositata ex art. 416 codice di procedura civile — che, a modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, secondo comma, codice di procedura civile, pronunci, entro cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Dispone la immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla eccellentissima Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova, 25 marzo 2022

Il giudice: BEGHINI



N. 88

Ordinanza del 4 marzo 2020 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria nel procedimento contabile promosso da Coccoli Luciano contro INPS - Istituto nazionale previdenza sociale.

Previdenza - Pensioni - Legge di bilancio 2019 - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - Trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i cui importi complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi su base annua - Previsto intervento di decurtazione percentuale, per la durata di cinque anni, dell'ammontare lordo annuo - Rivalutazione automatica dei relativi importi - Riduzione che si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici - Mancata applicazione alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo - Adeguamento da parte degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alle suddette disposizioni - Istituzione presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati di un fondo di risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato, in cui confluiscono i risparmi derivati dalle inerenti decurtazioni - Accantonamento delle somme ivi confluite - Accertamento, mediante conferenza di servizi, delle somme che affluiscono nel fondo di risparmio.

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), art. 1, commi da 261 a 266.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Nella persona del Giudice monocratico dott. Paolo Cominelli ha pronunciato la seguente ordinanza;

Nel giudizio iscritto al n. 20757 del registro di Segreteria, sul ricorso proposto da Coccoli Luciano, nato il 13 dicembre 1942 a San Cataldo (CL), rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Greco, contro INPS - Istituto nazionale previdenza sociale;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 20 dicembre 2019, l'avv. Ilaria Greco per il ricorrente e l'avv. Rita Pisanu per l'INPS;


Ritenuto in fatto

Il ricorrente, ex magistrato della Corte dei conti collocato a riposo dal 1° luglio 2016, è titolare di trattamento pensionistico di importo superiore a euro 100.000,00 lordi su base annua.

Il medesimo, con ricorso del 30 settembre 2019, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, in relazione alla misura quinquennale di riduzione delle pensioni dirette superiori ad una determinata soglia, per contrasto con gli articoli 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione.

I citati commi da 261 a 266 testualmente recitano:

«261. Per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di



riduzione pari al quindici per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al venticinque per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.00 euro, pari al trenta per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al trentacinque per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al quaranta per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.

266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (Friuli-Venezia Giulia, ordinanza n. 6 del 17 ottobre 2019; Sardegna, ordinanza n. 13 dell'11 febbraio 2020), hanno sollevato analoga questione di costituzionalità relativamente alle norme citate.

I dubbi relativi alla legittimità costituzionale di tali disposizioni sono stati esaustivamente affrontati dalle predette ordinanze di remissione alla Corte costituzionale.

Nel ricorso in esame viene dunque riproposta la suddetta questione in parte sotto profili già sollevati, e in parte per nuovi motivi, che comunque sinteticamente si ricordano.

La Corte costituzionale (sentenza n. 173/2016), ha ritenuto legittimo un contributo sulle pensioni a condizione che:

a) sia imposto dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale;

b) si configuri come prelievo sostenibile;

c) rispetti il principio di proporzionalità;

d) sia utilizzato come misura *una tantum*, non sia ripetitivo né si traduca in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza.

Ora, la norma di cui si tratta non è correlata ad alcuna crisi contingente e grave del sistema previdenziale che, quasi contemporaneamente, ha istituito la c.d. «quota cento» che comporta rilevanti oneri aggiuntivi. Essa fa riferimento (*cf.* il c.d. «contratto di Governo») a motivi di «maggiore equità sociale», il che conferma la natura tributaria del prelievo, senza che alla riduzione corrisponda un incremento delle pensioni meno elevate.

Inoltre il prelievo non è sostenibile, a causa della sua durata (cinque anni) e dell'elevatezza delle aliquote, e non rispetta il principio di proporzionalità, essendo caratterizzato da una progressività abnorme (dal primo al secondo scaglione, l'incremento è del 67%).

Infine, il taglio non è previsto *una tantum*, ma interviene dopo una nutrita serie di precedenti a vario titolo, per cui è ripetitivo.

Ancora, secondo il citato c.d. «contratto di Governo», il taglio deve colpire le pensioni «non giustificate dai contributi versati». L'importo di euro 100.000 corrisponde al «massimale contributivo» (art. 2, comma 18, legge n. 335/1995) operante nel sistema contributivo, oltre il quale non si versano contributi; mentre nel sistema retributivo i contributi sono versati sull'intera retribuzione, e in tal caso, le pensioni superiori a euro 100.000 sono pienamente giustificate dalla contribuzione versata. Inoltre, nel sistema retributivo, i contributi versati dopo il quarantesimo anno di servizio non sono utili al versante e si risolvono in un vantaggio per gli altri assicurati.

Dalle considerazioni sopra esposte emerge il contrasto:

con gli articoli 2 e 3 Cost., in quanto a chi più contribuisce alla solidarietà previdenziale viene riservato un trattamento peggiore;



con l'art. 3 Cost., perché si considerano non giustificate dai contributi pensioni che invece lo sono;
con gli articoli 36 e 38 Cost., perché le norme impugnate violano i principi di adeguatezza e di proporzionalità.

Si contesta ancora l'illegittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dei principi di generalità del dovere di solidarietà, razionalità delle disposizioni di legge, trattamento non discriminatorio, generalità e progressività dell'imposta (artt. 2, 3 e 53 Cost.).

In conclusione, la «riduzione» si rivela come una dissimulata imposta settoriale, gravante solo sui pensionati.

Si contesta ancora il contrasto con l'art. 97 Cost., per violazione del principio di buona amministrazione: la destinazione dei proventi del taglio ad un generico «fondo risparmio», da appostarsi come «accantonamento» nel bilancio dell'INPS e di altri enti previdenziali, comporta un'arbitraria attribuzione della discrezionalità amministrativa agli enti previdenziali sulla destinazione delle entrate *de quibus* (ossia, un improprio trasferimento della discrezionalità dalla sede legislativa alla sede amministrativa).

Da ultimo, si afferma sussistere violazione dei principi dell'affidamento e della certezza del diritto.

Considerato:

che non appare accessibile l'ipotesi di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma da applicare, stante il tenore letterale della disposizione legislativa, che non consente opzioni ermeneutiche alternative, poiché tale soluzione comporterebbe la pura e semplice disapplicazione della norma, e pertanto non si può che procedere alla rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimità;

che questo Giudice *a quo* ritiene sussistente la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata nel presente giudizio, poiché il riconoscimento del diritto azionato dal ricorrente non può avvenire se non attraverso la rimozione, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale, delle norme citate;

che, nel merito, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate deve ritenersi non manifestamente infondata, condividendo pienamente questo Giudice le motivazioni, in tal senso proposte dalla Sezione Friuli-Venezia Giulia (ord. n. 6/2019) e da parte attrice nel presente giudizio (sinteticamente riportate in narrativa);

che in particolare sussistono, ad avviso di questo Giudice, i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, per contrasto con gli articoli 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione;

che, per i motivi sopra esposti, in applicazione dell'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953, riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, questo Giudice solleva la sopra esposta questione incidentale di legittimità costituzionale, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale;


P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, solleva, in quanto rilevante per la decisione del giudizio a quo e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, per contrasto con gli articoli 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione, conseguentemente disponendo la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza di rimessione sia notificata, a cura della Segreteria della Sezione, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così provveduto in Genova, il 20 dicembre 2019.

Il giudice: COMINELLI



n. 89

*Ordinanza del 10 giugno 2022 del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna
sul ricorso proposto da Bronchi Combustibili S.r.l. contro ASP Catanzaro*

Esecuzione forzata - Sanità pubblica - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria - Inefficacia dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021 - Applicazione fino al 31 dicembre 2025.

- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 16-*septies*, comma 2, lettera g).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

(SEZIONE SECONDA)

Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 87 del 2022, proposto da Bronchi Combustibili S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Sottile, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria avv. Tantoia in Bologna, via C. D'Azeglio;

Contro ASP Catanzaro, non costituito in giudizio;

Per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 775/2018 – Tribunale di Forlì.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. Giancarlo Mozzarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la società ricorrente agisce in giudizio per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo meglio indicato dianzi;

Ritenuto che il Collegio valuta che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-*septies*, comma 2, lettera g), decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione, e cioè la legge 17 dicembre 2021, n. 215, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, da solo e, nella misura in cui riguardi anche il giudizio d'ottemperanza svolto davanti al giudice amministrativo, in combinata lettura con l'art. 113 della Costituzione, nella scia dell'orientamento già accolto sul punto dal TAR Calabria (ordinanza n. 356/2022).

La disposizione della cui compatibilità con la Costituzione si dubita così recita: «al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma (e cioè le attività di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, nonché le attività di monitoraggio e di gestione del contenzioso, NDR), assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'art. 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive (...). Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025».

La previsione normativa deve trovare applicazione, oltre che alle azioni esecutive proposte ai sensi del codice di procedura civile, anche al giudizio di ottemperanza, che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, ha funzione e natura esecutiva, allorché sia attivato ai fini dell'esecuzione di un provvedimento di giudice civile.



Si è infatti chiarito che, in sede di ottemperanza di un titolo formatosi davanti al giudice ordinario, il giudice amministrativo deve svolgere un'attività meramente esecutiva senza possibilità d'integrare la sentenza, (*cf.*, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1952; Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2009, n. 561; Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2008, n. 4288; CGA, 8 settembre 2014, n. 522) dovendosi limitare all'accertamento dell'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo e all'attuazione del disposto della pronuncia del giudice civile passata in giudicato, trovando in essa un limite invalicabile (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2016, n. 145).

Non a caso, si ritiene pacificamente applicabile al giudizio di ottemperanza la sospensione delle procedure esecutive individuali prevista tanto all'art. 243-*bis*, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di avvio della procedura di riequilibrio di bilancio di un ente locale (*cf.* CGA, 28 ottobre 2014, n. 586; TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 11 luglio 2013, n. 2045), tanto dall'art. 248, comma 2 del medesimo testo normativo per il caso di dissesto (*cf.* Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2018, n. 5184; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 8 novembre 2021, n. 11440).

Occorre, a questo punto, prendere posizione su un orientamento formatosi nella giurisprudenza amministrativa a proposito della sospensione delle esecuzioni nei confronti degli enti del servizio sanitario disposta in passato con leggi che saranno richiamate *ultra*.

Un certo orientamento (*cf.* Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2013, n. 3726; TAR Calabria – Reggio Calabria, 31 luglio 2020, n. 480) ritenne che la sospensione operasse soltanto per la fase propriamente esecutiva, svolta dal commissario *ad acta* nominato dal giudice amministrativo, giacché l'accoglimento, da parte del giudice, della domanda di ottemperanza si risolve nell'ordine alla stessa amministrazione debitrice di provvedere all'esecuzione entro un dato termine, afforzando così un ordine che scaturisce già dal *dictum* giurisdizionale rimasto ineseguito.

Questo Tribunale ritiene non condivisibile l'orientamento testé descritto.

Innanzitutto, esso opera una distinzione, quanto agli effetti della sospensione, tra la fase dell'ottemperanza svolta davanti al giudice amministrativo e la fase curata dal commissario *ad acta* da esso nominato. Di tale distinzione, però, non v'è traccia nelle varie previsioni legislative succedutesi, che, come quella oggi in rilievo, si limitano a vietare che le azioni esecutive vengano «intraprese» o «proseguite» nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Peraltro, l'uso del verbo «intraprendere» richiama semanticamente e logicamente l'attenzione alla fase introduttiva dell'azione d'ottemperanza, e cioè al momento della proposizione del ricorso.

In secondo luogo, la distinzione in questione appare artificiale, se solo si consideri che entrambe le fasi — quella davanti al giudice amministrativo, quella che vede il commissario *ad acta* come protagonista — hanno come unica finalità l'attuazione del comando giurisdizionale contenuto nel provvedimento del giudice ordinario. Infine, una simile opzione ermeneutica comporterebbe spreco di attività giurisdizionale, richiedendo la pronuncia del giudice amministrativo sulla domanda di ottemperanza senza che, poi, il privato possa ottenere la soddisfazione del credito agitato esecutivamente; e comportando elevate probabilità di incidenti di esecuzione proprio in ordine all'applicabilità della ridetta sospensione.

Emerge, dunque, in tutta la sua evidenza la rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale.


Ai sensi dell'art. 16-*septies*, comma 2, lettera g), decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, infatti, questo Tribunale amministrativo regionale dovrebbe dichiarare, immediatamente e in via del tutto preliminare, improcedibile il ricorso in oggetto.

Il dubbio di incompatibilità tra l'art. 16-*septies*, comma 2, lettera g), decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e l'art. 24 della Costituzione, è alimentato dall'esame della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Essa ha ripetutamente affermato che la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende anche l'esecuzione forzata, che è diretta a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento del giudice (sentenza n. 522 del 2002).

La tutela in sede esecutiva, infatti, è componente essenziale del diritto di accesso al giudice: l'azione esecutiva rappresenta uno strumento indispensabile per l'effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore (*ex plurimis*, *cf.* le sentenze n. 225 del 2018, n. 198 del 2010, n. 335 del 2004, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998; ordinanza n. 331 del 2001).

La fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, proprio in quanto componente intrinseca ed essenziale della funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria (sentenza n. 419 del 1995), stante che «il principio di effettività della tutela giurisdizionale [...] rappresenta un connotato rilevante di ogni modello processuale» (sentenze n. 225 del 2018 e n. 304 del 2011).



È certo riservata alla discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali, con il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della disciplina (*ex plurimis*, sentenze n. 44 del 2016, n. 10 del 2013 e n. 221 del 2008); ma tale limite è valicato «ogniqualevolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire» (sentenza n. 225 del 2018; negli stessi termini, tra le tante, sentenze n. 87 del 2021, n. 271 del 2019, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004).

La sospensione delle procedure esecutive deve costituire, pertanto, un evento eccezionale: «un intervento legislativo — che di fatto svuota di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore — può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora [...] siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale» (sentenza n. 186 del 2013).

È ben vero che il legislatore ordinario — in presenza di altri diritti meritevoli di tutela — può procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore alla tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva.

Deve però sussistere un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto, da valutarsi considerando la proporzionalità dei mezzi scelti in relazione alle esigenze obiettive da soddisfare e alle finalità perseguite (*ex plurimis*, *cf.* le sentenze n. 212 del 2020, n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988).

Sulla base dei principi testé illustrati, la Corte ha già dichiarato illegittimo, con sentenza del 12 luglio 2013, n. 186, l'art. 1, comma 51, legge 13 dicembre 2010, n. 220, sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 17, comma 4, lettera e), decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo risultante a seguito delle ulteriori modificazioni apportate dall'art. 6-bis, comma 2, lettere a) e b), decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, con legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui prevedeva che, nelle regioni già commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari, non potessero essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche ai sensi dell'art. 112 c.p.a., nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2012.

La Corte ha ribadito che un intervento legislativo — che di fatto svuota di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore — può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora, per un verso, siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale (sentenze n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003) e, per altro verso, le disposizioni di carattere processuale che incidono sui giudizi pendenti, determinandone l'estinzione, siano controbilanciate da disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantiscano, anche per altra via che non sia quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte (sentenze n. 277 del 2012 e n. 364 del 2007).

Viceversa, la disposizione in quella sede censurata, la cui durata nel tempo, inizialmente prevista per un anno, era stata differita di ulteriori due anni sino al 31 dicembre 2013, oltre a prevedere la estinzione delle procedure esecutive iniziate e la contestuale cessazione del vincolo pignoratorio gravante sui beni bloccati ad istanza dei creditori delle aziende sanitarie ubicate nelle regioni commissariate, con derivante e definitivo accollo, a carico degli esecutanti, delle spese di esecuzione già affrontate, non prevedeva alcun meccanismo certo, quantomeno sotto il profilo di ordinate procedure concorsuali garantite da adeguata copertura finanziaria, in ordine alla soddisfazione delle posizioni sostanziali sottostanti ai titoli esecutivi inutilmente azionati.

Essa, pertanto, si poneva, in entrambe le sue versioni, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, in conseguenza della norma censurata, venivano vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi.

Costoro non soltanto si trovano, in alcuni casi da più di un triennio, nella impossibilità di trarre dal titolo da loro conseguito l'utilità ad esso ordinariamente connessa, ma dovevano, altresì, sopportare, in considerazione della automatica estinzione (o, nella versione precedente, della inefficacia) delle procedure esecutive già intraprese e della liberazione dal vincolo pignoratorio dei beni già asserviti alla procedura, i costi da loro anticipati per l'avvio della procedura stessa. Né si verificava la condizione che, secondo la giurisprudenza costituzionale, rende legittimo il blocco delle azioni esecutive, cioè la previsione di un meccanismo di risanamento che, come detto, canalizzasse in una unica procedura concorsuale le singole azioni esecutive, con meccanismi di tutela dei diritti dei creditori che non si rinvenivano nei piani di rientro cui la disposizione faceva riferimento, sicché la posizione sostanziale dei creditori trovasse una modalità sostitutiva di soddisfazione.



La disposizione in esame, infatti, non conteneva la disciplina di tale tipo di procedura né identificava le risorse finanziarie da cui attingere per il suo eventuale svolgimento.

La Corte ha, altresì, considerato rilevante la circostanza che, con la disposizione censurata, il legislatore statale avesse creato una fattispecie di *ius singulare* che determinava lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco, esentando quella pubblica, di cui lo Stato risponde economicamente, dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria, con violazione del principio della parità delle parti di cui all'art. 111 della Costituzione.

Né poteva, infine, valere a giustificare l'intervento legislativo censurato il fatto che questo potesse essere ritenuto strumentale ad assicurare la continuità della erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario: infatti, a presidio di tale essenziale esigenza già risultava da tempo essere posta la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, con legge 18 marzo 1993, n. 67, in base alla quale è assicurata la impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi sanitari.

Recentissimamente, con la sentenza del 7 dicembre 2021, n. 236, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, che, in ragione dell'emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19, aveva prorogato la sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, già precedentemente disposta.

Dopo aver ripercorso la motivazione della precedentemente evocata sentenza n. 186 del 2013, la Corte ha precisato che, nonostante l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e la possibilità di ricalibrare su di essa la programmazione di cassa, la disposizione censurata aveva prorogato la misura in danno dei creditori per un intero anno senza alcun aggiornamento della valutazione comparativa tra i loro diritti giudizialmente accertati e gli interessi dell'esecutato pubblico.

In tal modo, gli effetti negativi della protrazione del «blocco» delle esecuzioni venivano lasciati invariabilmente a carico dei creditori, tra i quali pure possono trovarsi anche soggetti cui è stato riconosciuto un risarcimento in quanto gravemente danneggiati nella salute o operatori economici a rischio di espulsione dal mercato. Costituzionalmente tollerabile *ab origine*, la misura era divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco, che ha leso il diritto di tutela giurisdizionale *ex art. 24* della Costituzione, nonché, al contempo, la parità delle parti e la ragionevole durata del processo esecutivo.

Il protratto sacrificio imposto ai creditori sul piano della tutela giurisdizionale avrebbe potuto essere ricondotto a conformità con i parametri costituzionali ove fosse stata approntata una tutela alternativa di contenuto sostanziale, che però non era stata nella specie predisposta.

La disposizione che in questa sede va applicata replica, a parere di questo Tribunale, tutti i profili di illegittimità evidenziati con riferimento ai precedenti provvedimenti di sospensione.

Essa impedisce, per un lunghissimo periodo di quattro anni (che si aggiungono ai quasi due anni in cui, sino alla sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2021, le procedure esecutive nei confronti di tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale sono rimaste sospese), l'accesso alla tutela esecutiva.

Non prevede una procedura concorsuale idonea a garantire la soddisfazione, quanto meno pro quota, delle pretese dei creditori.


Crea un'ingiustificata disparità tra debitore pubblico e creditori privati, tra i quali possono ben esservi soggetti socialmente o economicamente svantaggiati.

Per tali ragioni, essa si pone in diretto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che invece assicura a tutti il diritto ad agire, anche esecutivamente.

La violazione dell'art. 24 della Costituzione, si apprezza, trattandosi di giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, anche in combinato disposto con l'art. 113 della Costituzione, che assicura sempre «la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa» e ne vieta l'esclusione o la limitazione a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

Infatti, ciò che la norma in questione determina è proprio l'impossibilità per il creditore degli enti del Servizio sanitario regionale della Calabria di ottenere dal giudice amministrativo la tutela giurisdizionale esecutiva, in ragione del provvedimento giurisdizionale definitivo ottenuto dal giudice ordinario.

Risulta quindi violato anche l'art. 113 della Costituzione.



Il giudizio presente va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Seconda), sospende il giudizio e, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione, e cioè la legge 17 dicembre 2021, n. 215, per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Manda alla segreteria di comunicare alle parti la seguente ordinanza e di notificarla al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente-estensore;
Ines Simona Immacolata Pisano, consigliere;
Stefano Tenca, consigliere.


Il Presidente-estensore: MOZZARELLI

22C00138


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUR-035) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

